



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 96 del 29.10.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [redacted] socio e legale rappresentante della [redacted] di [redacted], con sede in [redacted] alla [redacted] - Ricorso contro rigetto istanza di variazione attività mediante aggiunta lett. A,B,C,D,G art. 1, legge 46/90.

L'anno 2008 addì ventinove del mese di Ottobre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.		X
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 80/2005;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 25 marzo 2008 il Sig. [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED], presentava alla CPA, istanza di modifica, denunciando l'inizio dell'attività di impiantista di cui alle lett. A,B,C,D e G dell'art. 1 della L. 46/90; in data 29.5.2008, la CPA deliberava di non accogliere l'istanza così motivandola: " Il Socio [REDACTED] non risulta essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3 della L. 46/90, in quanto, nel periodo in cui ricopriva la carica di Amministratore Unico della ditta [REDACTED] (novembre 2004-marzo 2008) risulta essere anche socio prestatore d'opera della Ditta Artigiana [REDACTED] dal 18.7.2000 a tutt'oggi, ciò in contrasto con il disposto di cui agli artt. 2-3 della legge 443/85";
- la decisione veniva notificata con nota n. 3779 del 10.6.2008 all'indirizzo della sede legale della [REDACTED] in [REDACTED], al Sig. [REDACTED], che risultava sconosciuto;
- Veniva pertanto rinotificato in data 8.7.2008 all'indirizzo di Via [REDACTED], in [REDACTED], accusata in ricezione il 10.7.2008;
- In data 12.8.2008, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, per violazione dell'art. 16 comma 5, della L.R. n. 6/2005, essendo la decisione medesima, stata notificata oltre i 60 giorni previsti dalla normativa regionale vigente, chiedendo l'annullamento della predetta decisione per intervenuto silenzio assenso;

Ritenuto che:

- l'art. 16 della L.R. n. 6/2005, così recita: *La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.*
- La CPA di Lecce ha deliberato il rigetto dell'istanza 6 gg. successivi la scadenza dei 60 prescritti dalla normativa regionale (atteso che la stessa documentazione è stata acquisita al protocollo della medesima CPA solo in data 14 maggio);
- Ove vi sia espresso riferimento normativo per la formazione del silenzio assenso, la domanda deve intendersi accolta;

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];
- Di invitare la CPA di Lecce a riconoscere i requisiti tecnico professionali richiesti dal Sig. [REDACTED] ed eventualmente contestare i medesimi requisiti, attivando le procedure previste dall'art. 22 della L.R. n. 6/2005;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)